della giustizia. Preliminarmente, giova osservare che la Corte costituzionale, investita sul punto, ha più volte chiarito che non rappresenta alcuna lesione costituzionale del dettato dell'articolo 105 la previsione che le delibere consiliari debbono avere forma di decreto presidenziale o ministeriale, atteso che tale norma non comporta alcuna limitazione dell'autonomia di determinazione costituzionalmente garantita dal Consiglio superiore.

L'articolo 17 citato impone, infatti, all'atto dell'emanazione, un contenuto decisionale identico a quello adottato dalla correlativa deliberazione del Consiglio superiore. Peraltro, la ricordata norma, nel prevedere una fattispecie di partecipazione di più organi e soggetti pubblici ad un medesimo processo decisionale, impone a questi di cooperare lealmente, in vista del raggiungimento del risultato cui il procedimento medesimo è costituzionalmente o legislativamente preordinato.

Come ribadito dalla Corte con la menzionata pronuncia del 1992, va infatti ricordato che il ministro della giustizia ha il dovere di adottare l'atto di propria competenza solo a condizione che il subprocedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione non sia mancante di un elemento essenziale necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale e del suo atto conclusivo. Orbene, appare pacifico che il concerto del ministro costituisca un elemento essenziale del procedimento di conferimento di incarico direttivo, al fine di permettere al consiglio di deliberare sulla proposta della competente commissione. Sotto tale profilo, il concerto costituisce l'obbligo del ministro, l'unico obbligo sul quale si fonda il dovere di collaborazione leale in capo a questi.

Tale configurazione, come ribadito dal giudice delle leggi, rappresenta il punto di equilibrio interpretativo tra i poteri riconosciuti al Consiglio superiore dall'articolo 105 della Costituzione e quelli riconosciuti del pari al ministro dall'articolo 110 della Costituzione, in ordine al funzionamento della giustizia. È evidente, pertanto, che il concerto previsto dall'articolo 11, lungi dall'essere un mero atto formale e asseverativo di una volontà formatasi altrove, costituisce non soltanto un atto essenziale del procedimento legislativamente predeterminato al fine del conferimento degli incarichi direttivi, ma rappresenta una vera e propria soluzione procedimentale prescelta dal legislatore, in attuazione della funzione assegnata dall'articolo 110 della Costituzione al ministro della giustizia relativa all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari.

La Corte costituzionale ha inoltre precisato, con la ricordata pronuncia del 1992, che nell'ambito del procedimento si inserisce l'obbligo della commissione competente di inoltrare la designazione al *plenum* solo all'esito di una seria ed approfondita opera di concertazione. Ribadisco questo passaggio che è molto importante: solo all'esito di una seria ed approfondita opera di concertazione, nella quale il ruolo del concerto del ministro, lungi dall'essere un mero accordo, si identifica in un obbligo di leale collaborazione, alla luce di quelle valutazioni cui il ministro stesso è tenuto per effetto del dettato della norma costituzionale.

Vorrei sottolineare il termine che è stato espressamente usato dalla Corte, « leale collaborazione », che credo sia il punto cruciale. In tal senso si realizza un concorso di soggetti pubblici i quali sono tenuti a comportarsi secondo principi di correttezza nei loro rapporti reciproci e nel rispetto sostanziale dell'altrui autonomo ruolo.

Poiché, pertanto, gli articoli 105 e 110 della Costituzione stabiliscono che tra ministro e Consiglio superiore della magistratura sussista un dovere di collaborazione, pur nella specifica salvaguardia delle reciproche attribuzioni, ritengo di poter affermare che il modulo di concerto, previsto dall'articolo 11, comporta che la relativa attività debba essere svolta nel pieno rispetto del principio costituzionale da parte di entrambi.

Come è, infatti, stabilito dalla più volte citata sentenza del 1992 della Corte, il concerto del ministro della giustizia, sulla proposta della commissione degli incarichi

direttivi, comporta un vincolo di metodo, non già di risultato. Ciò implica, allora, che, se al termine della loro attività di concertazione, il ministro ed il Consiglio non pervengono ad una proposta unitaria, la Commissione ed il ministro sono tenuti a porre in essere – cito ancora la sentenza – « una discussione ed un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare la scelta più idonea » su di un piano di sostanziale eguaglianza.

La leale cooperazione, sotto tale profilo, viene identificata nel dovere reciproco di impostare il rapporto in base ai paradigmi ed alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell'altrui autonomia. La commissione è, dunque, tenuta a comunicare al ministro una valutazione preliminare diretta ad evidenziare i reali motivi delle scelte proposte e la non incidenza su di esse di logiche estranee alla valutazione imparziale dei candidati. Il ministro, dal canto suo, ha il dovere di evidenziare eventuali valutazione difformi in ordine alle capacità organizzative e gestionali del candidato indicato.

Rispetto a tali paradigmi ed in concreto, occorre verificare se i rapporti si siano svolti alla luce di un clima di coerente, leale e fattiva collaborazione. In tal senso, la ricordata sentenza ha sancito che « spetta al ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di incarichi direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione in vista della formulazione della proposta ».

Dopo questa lunga premessa, che, tuttavia, ritengo necessaria, giungo al caso di specie. Sulla scorta della ricostruzione teorica del rapporto tra ministro della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, atteso che, come precisato sempre dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 1992, l'obbligo del ministro scaturisce solo dall'effettiva e reale attuazione di una reale cooperazione, non ritengo che, nei fatti, tale obbligo sia stato correttamente adempiuto da parte del Consiglio superiore della magistratura, nonostante le mie ripetute sollecitazioni all'approfondimento di delicate tematiche afferenti al funzionamento concreto dell'ufficio interessato.

Alla luce dei suesposti principi, infatti, va esaminato lo svolgimento della procedura di conferimento di incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo al dottore Adriano Galizzi, attualmente presidente di sezione presso lo stesso tribunale.

In data 9 ottobre 2001, la competente commissione del Consiglio superiore formulava la proposta a favore del dottor Galizzi. All'esito dell'ordinario approfondimento dell'istruttoria e nell'esercizio del potere-dovere costituzionalmente attribuito di verifica delle cause ostative sotto il profilo di efficienza e di buon andamento, rappresentavo, con nota in data 24 gennaio 2002, la possibilità, dalla commissione neppure presa in considerazione, che con la nomina del dottore Adriano Galizzi potesse configurarsi una causa di incompatibilità *ex* articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, essendo il di lui fratello Paolo Maria presidente di sezione dello stesso tribunale (tribunale ricadente in un ufficio giudiziario di assai ridotte dimensioni e con un esiguo numero di magistrati), segnalando che, tra le più significative cause di incompatibilità, vi è quella di magistrati legati da vincoli di parentela ed appartenenti rispettivamente all'ufficio del pubblico ministero e ad un collegio giudicante.

Chiedevo, pertanto, in uno spirito di reale cooperazione, una valutazione della commissione su tali importanti profili, nemmeno superficialmente affrontati nella formulazione della proposta. Va poi aggiunto (questo è molto importante) che davo, invece, regolarmente il concerto per l'altro candidato, dottore Armando Grasso. Quindi, non può essere assolutamente messa in capo ministro la responsabilità che tuttora l'ufficio di cui si parla sia senza dirigente, perché il concerto su un candidato l'ho dato, mettendo in condizione il CSM di nominare la persona a cui si fa riferimento.

L'istruttoria svolta dalla commissione sulla richiesta, lungi dall'affrontare i problemi giuridici derivanti dall'incompatibilità formale paventata per il dottor Adriano Galizzi, si limitava ad una lettera nella quale si chiedeva al presidente del tribunale di Bergamo se la nomina del dottore Adriano Galizzi a procuratore della Repubblica potesse determinare intralci al regolare andamento del servizio. Inutile sottolineare che la mia richiesta riguardava uno specifico tema di incompatibilità soggettiva, valutato in concreto con riferimento alle caratteristiche dimensionali ed organizzative dell'ufficio interessato, e non certo problemi di capacità o razionalizzazione delle risorse umane.

Con nota del 26 febbraio 2002, il presidente del tribunale dava innanzitutto atto che la questione di incompatibilità tra i due fratelli, dottori Galizzi, già postasi quando il dottor Adriano presiedeva la sezione GIP-GUP del tribunale, era stata risolta negativamente dal Consiglio con delibera del 16 aprile 1998.

Con nota del 15 febbraio 2002, lo stesso dottor Adriano Galizzi dichiarava che, nell'eventualità di nomina a procuratore della Repubblica, avrebbe delegato i pareri e gli interventi in affari civili ai sostituti, con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza oggettiva di una causa quanto meno di disagio, ma con una precisazione di per sé non idonea alla rimozione dell'ostacolo formale rappresentato dal dettato chiaro dell'articolo 19 della citata legge sull'ordinamento giudiziario e dei suoi riflessi sostanziali.

Non rispondendo, nella sostanza, al problema da me sollevato, e contravvenendo, pertanto, nel metodo, agli obblighi di leale cooperazione, come precisati dall'interpretazione del giudice delle leggi, la commissione riconfermava a maggioranza la precedente indicazione.

Rispondendo, invece, ai ricordati obblighi di coerenza nella leale cooperazione, con nota del 16 maggio 2002, rappresentavo alla commissione che il dottore Adriano Galizzi, pur in presenza delle situazioni prospettate ed a lui certamente note, all'atto della domanda, non aveva ritenuto di rilasciare la dichiarazione (prevista, a pena di inammissibilità, dalla circolare del CSM n. 8160 del 9 ottobre 1982) circa eventuali situazioni di incompatibilità, segnalando anche lo stato di disagio in cui si sarebbe trovato l'ufficio di procura per effetto della delega permanente e – voglio sottolinearlo – irrituale circa la trattazione degli affari civili e senza la possibilità di direttive in materia. Preme, a questo punto, ricordare ancora come la procura di Bergamo sia una piccola procura, non un ufficio di grandi dimensioni, e come ciò renda la situazione ancora più delicata.

Con nota trasmessa al ministro della giustizia il 5 giugno 2002, sostanzialmente disattendendo gli argomenti prospettati dal ministro medesimo, la commissione osservava che l'omessa dichiarazione di incompatibilità non determina l'inammissibilità della domanda, in ragione della possibilità di successive integrazioni, ed atteso che l'impegno a non trattare gli affari civili della procura non spoglierebbe il dottor Galizzi delle sue prerogative, potendo comunque sostituire, se del caso, i sostituti addetti al settore.

Contravvenendo ancora una volta, nella sostanza, ai ricordati obblighi di leale cooperazione, la commissione, in tal modo, da un lato, riconosceva la sostanziale inutilità della dichiarazione contenuta nella ricordata nota del 15 febbraio 2002 del dottor Galizzi e, dall'altro, in pratica, lasciava inevasa la richiesta di valutazione, da me avanzata, della segnalata condizione di incompatibilità.

Va anche aggiunto, invero, che non può apparire sostenibile che l'attuale esercizio delle funzioni di presidente di sezione del tribunale di Bergamo da parte di entrambi i fratelli Galizzi, a seguito di pregressa situazione di incompatibilità, prospettata e suppostamente superata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge sull'ordinamento giudiziario, potesse esimere l'attuale aspirante dall'osservanza della regola dettata dal CSM mediante reiterazione della suddetta dichiarazione di incompatibilità. Su tale punto, a mio avviso, occorre far leva non solo sull'interpretazione

letterale della disposizione regolamentare che, in ogni caso, sanziona con l'inammissibilità della domanda l'omessa comunicazione da parte del magistrato istante, ma anche sull'interpretazione logica di detta disposizione, in relazione alla differenza sostanziale, con riguardo « al regolare andamento del servizio » (come recita l'articolo 19 citato), tra l'attuale, concomitante esercizio, nella stessa sede, di funzioni giudicanti semidirettive e quello, che il conferimento di che trattasi comporterebbe, delle funzioni direttive requirenti da parte del magistrato in oggetto e di funzioni semidirettive giudicanti da parte del dottor Paolo Maria Galizzi, il quale continuerebbe ad esercitare le funzioni di presidente di sezione civile (interpretazione logica che consente di ritenere che, nel caso di specie, la comunicazione circa la situazione di incompatibilità doveva essere allegata alla domanda).

Con nota del 2 luglio 2002, nel completare l'iter del subprocedimento per la parte di propria competenza, concedevo il concerto per il dottor Grasso, mentre lo negavo per il dottor Galizzi, confermando i rilievi già espressi ed evidenziando la situazione in cui si troverebbe l'ufficio di procura di Bergamo a causa dell'impossibilità per il dottor Galizzi di coordinare attività delicate, come quelle civili, societarie, fallimentari ed in generale di volontaria giurisdizione.

Inoltre, altre questioni sostanziali si pongono, rispetto a quelle più squisitamente formali. Si ponga mente, infatti, al rapporto di gerarchia impropria tra procuratore capo, funzione cui aspira il magistrato, e sostituti, due dei quali, nel caso di specie, si troverebbero a trattare, con delega permanente e irrevocabile, gli affari civili (come ha dichiarato l'interessato), senza possibilità di direttive da parte del dirigente dell'ufficio. Al riguardo, si rinvia alle tabelle giudiziarie degli uffici del tribunale di Bergamo, dalle quali si evince che gran parte delle materie specifiche assegnate alla prima sezione civile (presieduta dal dottor Paolo Maria Galizzi) richiedono l'intervento del PM.

Non occorre ancora dilungarsi sulla rilevanza di talune materie, quali quella fallimentare e quella concernente la volontaria giurisdizione, e della situazione di disagio, se non di sofferenza, in cui si troverebbe ad operare la procura, privata delle possibilità di coordinamento e di direttive da parte del vertice, in materie oltremodo delicate; detti ostacoli non appaiono superati con la presenza dell'unico procuratore aggiunto, a meno di non voler ipotizzare, nella sostanza, due dirigenti, uno, l'aggiunto, per il carico di lavoro dell'ufficio collegato alle competenze del fratello del dottor Adriano Galizzi, l'altro, il procuratore capo, per le residue materie.

Nonostante ciò, la commissione, richiamati i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la più volte citata sentenza n. 379/92, e sostanzialmente disattendendoli, formulava al *plenum* del Consiglio la proposta per il dottor Adriano Galizzi, osservando che la procedura si era improntata a tali principi e ribadiva la propria indicazione, recepita dal Consiglio con delibera del 10 luglio 2002.

Lo svolgimento della procedura evidenza che essa non appare essere stata improntata, nella sostanza, a leale cooperazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, nei confronti del ministro della giustizia, nel necessario tentativo di pervenire ad una soluzione concordata.

In particolare, se nella forma il Consiglio sembra non essersi sottratto al supplemento di istruttoria richiesta dal ministro, nella sostanza va osservato che quella richiesta è stata in pratica disattesa, non avendo il Consiglio voluto prendere in considerazione l'insormontabile ostacolo normativo rappresentato dal citato articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, essendosi limitato, soltanto, ad una apodittica riproduzione delle iniziali conclusioni nel motivare la riconferma del dottor Galizzi.

Va a tanto aggiunto che, con riferimento alla competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura sui provvedimenti concernenti lo *status* dei

magistrati e al connesso potere-dovere del ministro di dare esecuzione alle relative deliberazioni, la Corte costituzionale ha parallelamente considerato il ruolo che l'articolo 110 della Costituzione assegna al ministro della giustizia, pervenendo alla conclusione che il concerto non implica, come detto, un vincolo di risultato, ma di metodo. E non pare che il metodo seguito sia stato improntato – lo ribadisco – a reali principi di leale collaborazione, essendo state le richieste del ministro sostanzialmente disattese.

Colleghi, i cittadini hanno una fiducia molto scarsa nella giustizia e nella magistratura. I sondaggi anche recenti sono unanimi su questo. Uno dei fatti incomprensibili per l'opinione pubblica è la presenza negli uffici giudiziari di magistrati legati da vincoli di varia natura. L'attività di ispezione sta portando alla luce numerosi casi, patentemente in contrasto con lo spirito dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario più volte citato. I casi più frequenti sono: figli che esercitano attività forensi in uffici giudiziari dove i padri sono magistrati, fratelli nello stesso ufficio giudiziario (uno esercita l'attività forense e l'altro è magistrato), coniugi o conviventi uno magistrato l'altro avvocato, coniugi o conviventi magistrati nello stesso ufficio giudiziario, magistrati conviventi con consulente tecnico d'ufficio.

Credo che una delle battaglie che il ministro farà sarà cercare di portare maggiore deontologia all'interno della magistratura per quanto riguarda i vincoli di parentela o di altra natura all'interno degli stessi uffici giudiziari e mi farò carico di portare questa istanza di fronte al CSM.

PRESIDENTE. L'onorevole Reduzzi ha facoltà di replicare.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, nonostante la risposta complessa, articolata ed esauriente mi dichiaro profondamente insoddisfatta. Non c'è, infatti, risposta; l'unica risposta accettabile sarebbe stata la comunicazione che il provvedimento di nomina era stato finalmente firmato.

Va sottolineata l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni del ministro circa la mancata leale collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura. Il ministro scambia il metodo e il contenuto della corretta concertazione con l'appiattimento del Consiglio superiore della magistratura sulle sue argomentazioni tendenti, a nostro avviso, esclusivamente e immotivatamente a penalizzare il dottor Adriano Galizi (che, lo ricordo, nel suo curriculum ha una sola « colpa »: quella di aver giudicato, nel 1998, l'onorevole Bossi, tra l'altro su denuncia degli onorevoli Fini e Tremaglia). Secondo noi, al ministro spettava solo di prendere atto della decisione e firmare il decreto di nomina in quanto l'articolo 105 della Costituzione attribuisce al CSM, e non al Ministro, il relativo potere; al ministro competeva solo prendere atto della decisione del CSM previa verifica, come ha sottolineato più volte lo stesso ministro, dei presupposti formali quali la provenienza dell'organo competente, la regolarità formale della delibera, la sottoscrizione e così via. Poiché su questi aspetti non sono sorte, evidentemente, questioni di sorta, la firma del decreto di nomina da parte del ministro è un atto dovuto, obbligatorio a norma della Costituzione, così come anche è confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Relativamente l'incompatibilità per la presenza del fratello in tribunale, va detto che questa situazione è in atto da oltre trent'anni ed è sempre stata ritenuta perfettamente corretta sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dai precedenti ministri che mai hanno posto questo argomento in occasione dei precedenti passaggi di carriera sempre presso il tribunale di Bergamo, dei due fratelli. A nostro avviso, quindi, il ministro si assume una gravissima responsabilità rifiutandosi di compiere un atto obbligatorio. È la prima volta nella storia d'Italia che un caso del genere si verifica e ci auguriamo che a breve venga sbloccata la situazione per il bene comune ed anche per il bene dell'opinione pubblica.

(Indagine sulle modalità di applicazione dell'articolo 41-bis nelle carceri – n. 2-00547)

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00547 *(vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti sezione 11)*.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'interpellanza presentata anche a nome di parlamentari di altri gruppi, quindi non solo di rifondazione comunista ma anche del gruppo dei Verdi, dello SDI e di altri gruppi, tesa ad ottenere dal Ministero una documentazione che ci sembra indispensabile. Come sappiamo, è in discussione la riforma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. È stata già discussa nell'altro ramo del Parlamento, attualmente, è all'esame della Commissione giustizia e approderà, fra non molto, in aula. A noi pare assolutamente indispensabile una discussione molto seria, del resto già avviata in Commissione giustizia. Non intendiamo assolutamente mettere il timbro ad un voto dell'altro ramo del Parlamento, tuttavia, alcuni elementi di conoscenza, in qualche modo indispensabili per giungere ad un processo decisionale normativo corretto, sono mancanti.

Mi riferisco ad elementi di documentazione riguardanti quanti e quali siano i detenuti attualmente sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, quale sia la loro posizione giuridica, per quale reato siano stati ristretti, da quanto tempo siano a disposizione di questo regime speciale, in quale carcere siano attualmente detenuti. Insomma, ritengo che l'occasione della discussione sulla riforma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario alluda alla necessità, da parte nostra, di redigere anche un bilancio, che abbraccia ormai più di dieci anni, dell'applicazione concreta di tale regime carcerario.

Penso che questo *screening*, questo monitoraggio – che dovrebbe essere, ritengo, continuo tra il ministero, l'autorità amministrativa ed il Parlamento – sia, in questo momento, tanto più indispensabile in quanto ci avviamo ad una discussione in Assemblea che ritengo estremamente importante. Sappiamo infatti benissimo come nella cultura garantista, nella cultura dello stato di diritto, un carcere duro, senza garanzie, qualunque sia il reato commesso e qualunque sia la personalità, anche la più efferata, del reo, rappresenti una grave violazione, un grave *vulnus* democratico.

Riteniamo che questo monitoraggio, richiesto al ministero tramite la presente interpellanza urgente, debba diventare sistematico nel rapporto tra ministero e Parlamento; lo consideriamo comunque indispensabile per una reale discussione informata in Assemblea sull'articolo 41-*bis*.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi avvarrò, ai fini della risposta ai quesiti posti, di appositi prospetti sintetici per i quali chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, in modo da agevolare il collega Russo Spena in quella ricognizione sui dati che l'interpellanza urgente si prefigge.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica legati all'azione della criminalità organizzata ed i riflessi concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti di pena derivanti dalla presenza, in numero sempre più elevato, di soggetti appartenenti al crimine organizzato, hanno determinato, a partire dal 20 luglio 1992, l'applicazione del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, applicato inizialmente per la durata di un anno, con più provvedimenti, a 367 detenuti, tutti rite-

nuti elementi di particolare pericolosità, con posizione di preminenza nell'ambito delle organizzazioni criminali.

Inoltre, il 15 settembre 1992, con decreto dell'allora ministro di grazia e giustizia, il direttore generale ed il vicedirettore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria vennero delegati all'emissione di provvedimenti concernenti l'applicazione dell'articolo 41-*bis*, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario. Sulla base di tale delega venne applicato il regime detentivo speciale a 567 detenuti. Tali provvedimenti, alla naturale scadenza e dopo aver acquisito notizie aggiornate sui singoli detenuti, non vennero rinnovati.

Nel corso degli anni il regime detentivo speciale ha avuto un andamento costante, come risulta dalle tabelle grafiche che mi appresto a depositare, ed allo stato vi risultano sottoposti 677 detenuti, la maggior parte dei quali ha una posizione giuridica mista. Costoro sono ristretti per i reati previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (vi è un prospetto che riguarda anche questo profilo) negli istituti dotati di sezione adibita al contenimento di tale tipologia di detenuti, e risultano sottoposti al regime detentivo speciale come da prospetto che anche allego.

L'introduzione del regime speciale nell'ordinamento penitenziario dal luglio 1992 ad oggi ha determinato l'emissione di decreti di applicazione nei confronti di 1595 detenuti, i quali sono stati ristretti negli istituti penitenziari indicati nella tabella riepilogativa (che, naturalmente, depositerò), oltre che negli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, successivamente dismessi.

Le modalità di esecuzione del regime speciale sono sancite dall'articolo 1 del decreto ministeriale di sottoposizione al citato regime detentivo che prevede che nei confronti del detenuto venga sospesa l'applicazione delle seguenti regole di trattamento e dei seguenti istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni: colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un'ora, a prescindere dal numero di persone ammesse al colloquio; colloqui con terzi; corrispondenza telefonica al di fuori di una telefonata mensile con i familiari e conviventi, sottoposta a registrazione ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel caso in cui il detenuto o l'internato nel corso del mese non svolga alcun colloquio visivo consentito; ricezione dall'esterno di somme di peculio superiore all'ammontare mensile stabilito ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e invio di somme all'esterno, fermo restando il pagamento di spese inerenti alla difesa legale ed il pagamento di multe ed ammende; ricezione dall'esterno di pacchi contenenti generi ed oggetti in quantità superiore a due pacchi al mese complessivamente di peso non superiore ai dieci chili e due pacchi annuali straordinari contenenti esclusivamente abiti, biancheria, indumenti intimi e calzature; organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive; nomina e partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati; svolgimento di attività artigianali per proprio conto o per conto terzi.

La magistratura di sorveglianza nel corso degli anni si è pronunciata sui ricorsi da parte dei detenuti interessati, così come risulta dal prospetto che allegherò unitamente agli altri che ho precedentemente indicato. Alla magistratura di sorveglianza spetta la cognizione sui ricorsi che vengono presentati avverso i provvedimenti che dispongono l'applicazione dell'articolo 41-*bis*, per cui vi è una giurisdizionalizzazione della valutazione che se ne fa.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di replicare.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, svolgerò una brevissima replica. Credo che i dati forniti dal sottosegretario Valentino, che quindi ringrazio, siano indispensabili per la discussione che dovremo portare avanti anche in questo

ramo del Parlamento. Non si tratta di una discussione di poco conto perché nel momento in cui il circuito previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario diventa definitivo e non più soggetto a periodiche proroghe (quindi, in qualche modo esso potrebbe comunque coprire l'intero arco del periodo carcerario di una persona condannata), diventa particolarmente rilevante lo *screening* su quali siano state le condizioni ed i tempi di attuazione e di esecuzione di questo articolo, nonché le altre argomentazioni che abbiamo richiesto e che ci sono state fornite.

Pensiamo anche all'importanza di queste informazioni per le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari previste dall'articolo 41-*bis*. Non dimentichiamo, infatti, che questi dati ci sono richiesti anche in sede europea. Sappiamo che l'equilibrio fra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, anche detenuta per reati gravissimi, è molto delicato.

Mi riferisco non solo alle sentenze della Corte costituzionale (quella del 1997 assume un particolare rilievo), ma anche alla pubblicazione del nuovo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o degradanti, che si riferisce, se non sbaglio, all'ispezione svolta nel 2000 e che dedica proprio all'applicazione dell'articolo 41-*bis* un apposito capitolo, chiedendo chiarimenti ed avanzando rilievi.

Anzi, colgo l'occasione – e concludo – per chiedere al Ministero della giustizia di rispondere a questi rilievi ed a queste annotazioni che sono stati avanzati. Credo si possa stabilire una collaborazione, a partire da questa documentazione, che possa permettere in sede di discussione sull'articolo 41-*bis* in Commissione giustizia ed in Assemblea uno stadio più avanzato di confronto rispetto a quello (mi permetto di esprimere un giudizio ovviamente molto personale) che ha caratterizzato la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, che, a nostro avviso, è stata molto unilaterale e che ha tenuto poco conto delle sentenze della Corte costituzionale per quanto riguarda il regime carcerario.

A questo punto mi fermo perché entreremmo nel merito di una discussione sul procedimento normativo che svolgeremo nelle prossime settimane.

(Inchiesta della procura di Cosenza sui giovani no global – n. 2-00549)

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00549 *(vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti sezione 12)*.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ritengo importante illustrare la nostra interpellanza perché i fatti che essa ha ad oggetto sono gravi. Questi hanno origine dalla retata che la notte tra giovedì e venerdì scorsi, su iniziativa della procura di Cosenza, si è svolta a Cosenza ed in altre città del Mezzogiorno e ha portato all'arresto di 20 giovani con simpatie *no global*.

Il capo di imputazione prevede reati gravi, quasi mai applicati nella nostra storia repubblicana: ipotizza condotte eversive contro lo Stato e, addirittura, contro la globalizzazione. Le fonti di prova, però, che sostengono l'ordinanza di custodia cautelare si basano esclusivamente su intercettazioni di conversazioni private, telefonate, sequestro di *mail*. È evidente, quindi, che oggetto dell'indagine della procura di Cosenza non siano fatti specifici, ma soltanto espressioni libere del convincimento e del pensiero di questi 20 giovani. Per questo l'indagine portata avanti dalla procura di Cosenza si configura come la persecuzione non di un fatto delittuoso, ma di un libero pensiero che in uno Stato democratico deve essere tutelato.

Abbiamo registrato con favore, a fronte di tale inaudita ed aberrante azione della procura di Cosenza, la reazione del Governo e di tutti gli schieramenti politici. Ricordo le parole misurate del ministro dell'interno che invitava la magistratura

cosentina a fare in fretta. Ieri in aula, durante il *question time*, abbiamo anche ascoltato il ministro Giovanardi dichiarare che la tutela della libertà di espressione è un caposaldo di uno Stato di diritto e di una democrazia. Nonostante tali affermazioni, comunque importanti e che non possiamo che accogliere con favore, la situazione rimane grave e merita di essere chiarita. Ecco perché insieme a tanti colleghi del centrosinistra abbiamo presentato questa interpellanza.

La situazione è grave perché i 20 giovani rimangono ancora in carcere. Insieme ad altri deputati del centrosinistra ho avuto l'opportunità e ho sentito il dovere di recarmi nel carcere di Trani a sincerarmi delle condizioni di questi ragazzi. Devo dire che li ho trovati in uno stato di salute comunque buono, ma certamente non erano, per utilizzare le parole del ministro della giustizia, ospiti di un hotel a cinque stelle: erano reclusi in una piccola cella in condizioni non certo ottimali.

È questo il primo allarme che sottoponiamo al Governo, cioè lo stato ancora di reclusione di questi giovani.

Ci permettiamo inoltre di porre con forza altre domande, che ancora oggi, nonostante queste tante polemiche convergenti da tutte le parti politiche, rimangono senza una risposta. Perché Cosenza? Perché questa attività da parte della procura di Cosenza? Abbiamo letto in questi giorni, su tanti giornali, da parte di tanti opinionisti e cronisti nazionali, che l'inchiesta di Cosenza sarebbe nata su iniziativa dei ROS (il raggruppamento operazioni speciali dell'Arma dei carabinieri), che avrebbe raccolto, dopo i fatti di Genova, un dossier di 980 pagine, che poi avrebbe fatto il giro delle procure d'Italia: prima a Napoli, poi a Torino, infine a Genova. Negli uffici di queste procure le risposte e la considerazione su questo dossier sono state nulle, perché questo dossier è stato ritenuto – sempre secondo quanto riferito dai giornali – completamente infondato, perché non vi era presente (a detta degli inquirenti di Napoli, di Torino e di Genova) nessun elemento utile per portare avanti le indagini. Invece poi questo dossier sarebbe arrivato a Cosenza e sulla base di esso – ripeto, sempre stando alle notizie pubblicate sui giornali – sarebbe stata imbastita dalla procura di Cosenza l'indagine. Peraltro, resta poi un'altra grave incongruenza sugli stessi fatti o, meglio, sulla stessa libera espressione del pensiero. Già ci sarebbe stato, infatti, un pronunciamento del GIP di Napoli, che indicava uno degli arrestati non come imputato bensì come parte lesa e ciò, ripeto, per gli stessi fatti in causa.

Queste domande rimangono ancora irrisolte e su di esse chiediamo al Governo una pronta risposta. Chiediamo appunto di sapere perché questo succede a Cosenza, una città dove questi accadimenti sono stati – per usare le parole del Presidente della Repubblica – registrati con grande turbamento da parte di tutta la città. Finanche il vescovo ha rotto il suo riserbo per esprimere profonda condanna ed altresì profonda vicinanza nei confronti dei giovani arrestati.

Ci chiediamo anche perché questi fatti succedono a Cosenza e perché la procura della Repubblica di Cosenza si muove per perseguire questi fantomatici reati, mentre in qualche modo lascia senza risposta le altre emergenze provenienti dal territorio.

Ritengo utile, signor Presidente, approfittare del tempo che ho a disposizione per sottolineare un fatto che merita l'attenzione del Governo e quella del Parlamento. Nella città di Cosenza e nella sua provincia operano due procure della Repubblica, quella ordinaria (che ha agito nei confronti dei giovani *no global)* e quella antimafia di Catanzaro. In questi anni grandi risultati non ci sono stati: basti pensare che nella provincia di Cosenza negli ultimi due anni si sono registrati ben 15 di omicidi, per i quali ancora oggi non è stato assicurato un colpevole alla giustizia. Nella mia città esiste l'usura, esiste il racket, esiste l'estorsione: fenomeni contro i quali la magistratura antimafia fa poco. Allo stesso modo, nella nostra città è ancora aperta la ferita per il saccheggio della Cassa di risparmio, che è rimasto senza colpevoli e senza condanne.

Nei giorni scorsi c'è stata la visita della Commissione antimafia e prima di tale visita, caso strano – sarà la circostanza, sarà la coincidenza –, si sono verificati degli arresti per la vicenda ANAS, che anch'essa ha occupato le prime pagine sui giornali.

Queste vicende, che hanno quale fatto simbolico l'arresto dei *no global*, dovrebbero catalizzare l'attenzione del Governo e del Parlamento su come viene amministrata la giustizia in Calabria. Una regione nella quale le coste sono state devastate, senza che un solo magistrato adottasse un provvedimento; una regione nella quale l'ex eroe della lotta alla mafia oggi è accusato di falso ideologico.

Tornando al tema preciso e precipuo dell'interpellanza noi, signor Presidente e signor sottosegretario, chiediamo di sapere se le notizie inquietanti, allarmanti e gravi, pubblicate sui giornali, siano vere.

A Cosenza, sabato prossimo, si svolgerà una manifestazione nazionale dei *no global*. Abbiamo apprezzato – e anch'io, molto modestamente, in questa sede, ho rivolto i miei più sentiti ringraziamenti al Governo – le parole di commento e le affermazioni con cui sono stati accolti e commentati questi fatti. Dunque, chiediamo al Governo di impegnarsi e di assicurare ogni sforzo affinché la manifestazione, che si terrà sabato a Cosenza – così come è avvenuto per quella di Firenze le settimane scorse –, possa svolgersi in un clima di pace, di concordia e di tranquillità. In questa direzione, in questi giorni, vi è stato – e c'è tuttora – l'impegno attivo e propositivo da parte del sindaco di Cosenza, del vescovo e della prefettura.

Quindi, approfitto di questa occasione per chiedere, da una parte, risposte e chiarimenti su questa inquietante vicenda giudiziaria e, dall'altra, un impegno forte, chiaro e preciso, per far sì che la manifestazione di sabato possa svolgersi in tranquillità, in sicurezza, in pace; dunque, soltanto a difesa della libertà dell'espressione del pensiero democratico di 20 cittadini che, soltanto perché colpevoli di aver espresso le proprie idee, sono finiti in carcere.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che i temi trattati nell'interpellanza formeranno oggetto della risposta che era stata predisposta dopo le analisi che, doverosamente, erano state effettuate.

Nell'illustrazione l'onorevole Mancini è andato leggermente oltre gli argomenti contenuti nell'interpellanza, trattando comunque temi che meritano grande apprezzamento e che afferiscono in maniera più ampia alla complessa realtà della giustizia in Calabria.

Onorevole Mancini, so bene che, in Calabria come in ogni regione dove esiste la criminalità organizzata, i problemi sono molteplici e le tensioni sono particolari. Vi è una sostanziale inadeguatezza, al di là dell'impegno degli uomini, ad intervenire su fenomeni che, ahimè, ormai appartengono alla cultura di certe aree.

Quindi le questioni che lei così puntualmente ha elencato e che partono dalla cementificazione delle nostre coste, dalla distruzione di luoghi splendidi, alle incentivazioni che certe realtà consentono alle aree della criminalità, costituiscono problemi di grande vastità, che impongono non solo l'attenzione del Parlamento, ma di tutte le istituzioni. Tali vicende dovrebbero comportare un dibattito costante e una costante fibrillazione in Calabria.

Purtroppo, come lei sa, si tratta di problemi che vengono da lontano e che non si possono risolvere dall'oggi al domani. Però, sono problemi sui quali bisogna impegnarsi con fermezza e con determinazione. Non so chi sia il soggetto adesso imputato di falso ideologico ed a suo tempo protagonista dell'antimafia di maniera.

GIACOMO MANCINI. Abita nella sua città !

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non lo so, è un

nome che mi sfugge. Però, bisogna osservare con attenzione anche queste realtà, perché la lotta alla mafia non deve essere l'esibizione del professionismo dell'antimafia ma deve essere la lotta mirata, puntuale e determinata nei confronti delle cosche criminali. Le cosche criminali sono, per la gran parte, ben individuate; sono individuati i contatti che esse hanno con le aree del potere; si conoscono i circuiti bancari attraverso i quali tutta una serie di finanziamenti e di risorse realizzano profitti perversi. Quindi, l'auspicio di tutti quanti noi e l'impegno di tutti quanti noi è che si vada in questa direzione.

Onorevole Mancini, venendo ai temi più specifici contenuti nella sua interpellanza, mi compiaccio con lei che questi giovani, che lei è andato a trovare, godano di buona salute. D'altronde, il vantaggio della giovinezza è anche quello di poter affrontare momenti di disagio e di saper reagire. Ma, al di là di questa considerazione, che non è una battuta di spirito ma è una presa d'atto, le dico che la procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza ha fatto presente che nessuna delle circostanze rappresentate nell'interpellanza risulta agli atti del procedimento pendente presso quell'ufficio inquirente.

Emerge, infatti, che con un'informativa di reato dei carabinieri di Rende del 27 aprile 2001, la n. 291/1, veniva trasmesso alla stessa procura, per la convalida del sequestro, un documento e relativa busta a firma del Nucleo di iniziativa proletaria rivoluzionaria, pervenuto via posta alla Zanussi di Rende. Il magistrato di turno emetteva decreto di convalida ed informava il capo dell'ufficio, con nota del 30 aprile 2001, precisando che stava procedendo a carico di ignoti per i delitti di cui agli articoli 270 e 272 del codice penale e che aveva disposto indagini dattiloscopici presso il RIS dei carabinieri di Messina e intercettazioni telefoniche nelle sedi del destinatario del volantino. Queste intercettazioni venivano curate dai carabinieri di Rende ed erano volte ad individuare gli autori dei reati. Comunicava, inoltre, che aveva avviato un'attività informativa con i carabinieri del ROS nucleo anticrimine di Cosenza e con la Digos presso la questura, in merito a personaggi cosentini, già oggetto di altre indagini analoghe. La Digos riferiva con relazione del 3 maggio 2001 e i carabinieri di Rende presentavano un'ulteriore nota il 6 maggio 2001.

Sulla base di tali informative, venivano disposte intercettazioni telefoniche ed articolati atti d'indagine, i cui esiti sono stati riassunti nelle relazioni sull'attività investigativa svolta, redatte rispettivamente dalla Digos il 25 giugno 2002 e dal ROS, sezione anticrimine di Catanzaro, il 18 luglio 2002. Dagli atti di indagine veniva così ad emergere che, nell'ambito del movimento denominato Rete meridionale del sud ribelle, costituitosi a Cosenza il 19-20 maggio 2001, vi era un ristretto nucleo di aderenti che preordinava ed eseguiva, in vario modo, atti di violenza di massa. Da qui la formulazione dei capi d'imputazione di cui all'ordinanza del GIP di Cosenza del 4 novembre 2002.

Il ministro dell'interno, per la parte di sua competenza, ha comunicato che l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP del tribunale di Cosenza nei confronti di altrettanti appartenenti alla Rete del sud ribelle, eseguite dal raggruppamento operativo speciale carabinieri in data 15 novembre scorso, è il risultato dell'attività investigativa delegata dalla procura del capoluogo cosentino nel settembre 2001 alla sezione anticrimine di Catanzaro, distinta dalle indagini coordinate dalla magistratura di Genova per i fatti connessi con il vertice G8. Le attività tecniche svolte dalla citata sezione anticrimine si sono incentrate soprattutto nei confronti di Francesco Cirillo, già condannato nel passato dalla corte d'assise di Catanzaro per cospirazione politica mediante accordo.

La polizia di Stato che, da epoca precedente rispetto all'Arma dei carabinieri, stava ricercando riscontri agli episodi di Napoli e di Genova, ha denunciato numerosi autori di specifici reati, procedendo poi, contestualmente all'Arma, all'esecuzione delle altre 14 ordinanze emesse dal GIP il 4 novembre ultimo scorso.

Il Ministero dell'interno ha inoltre escluso che la sezione anticrimine dell'Arma di Catanzaro, nell'ambito dell'inchiesta cosentina, abbia condotto indagini sugli incidenti di Napoli del 17 marzo 2001 e sugli episodi di Genova, se non registrando quanto gli stessi indagati hanno rievocato. Del pari, ha escluso che vi siano sovrapposizioni investigative o trasferimenti di atti tra Genova e Cosenza ad opera dell'Arma e che siano state adite, a qualsiasi titolo, autorità giudiziarie diverse rispetto a quelle destinatarie delle indagini.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha fatto presente che nulla le risulta in relazione al quesito contenuto nell'atto di sindacato ispettivo.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ha comunicato di non essere a conoscenza delle informative e degli atti trasmessi alla procura di Cosenza dalla polizia giudiziaria. Il comando ROS dei carabinieri di Genova ha depositato in data 12 giugno 2002, presso il locale ufficio inquirente, informativa di reato con riferimento ai fatti verificatisi a Genova nel luglio 2001. Lo stesso ufficio ha in proposito escluso che tale informativa sia stata trasmessa anche ad altri uffici giudiziari, posto che nessuna autorizzazione in tal senso era stata richiesta.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Torino ha precisato che nessun ufficiale del ROS ha mai tentato di convincere magistrati dell'ufficio delle « buone ragioni del vero e proprio teorema descritto nel dossier » e che nessuna forza di polizia giudiziaria ha mai fatto il minimo accenno ai fatti che sarebbero oggetto del dossier ai magistrati stessi.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha comunicato che è pendente presso il proprio ufficio il procedimento n. 24147/01 modello 21, iscritto il 27 marzo 2001 su denunzia e non su informativa delle forze dell'ordine. In tale procedimento – avente ad oggetto indagini a carico di appartenenti alle forze dell'ordine – l'unico atto riconducibile ai ROS è una nota datata 24 marzo 2001, allegata a documentazione, trasmessa dal comando provinciale dei carabinieri, del 10 aprile 2001.

Tale nota, di 14 pagine, ha l'evidente natura di atto interno ed interlocutorio ed era indirizzato ai vari comandi provinciali per lo svolgimento di indagini finalizzate all'individuazione di autori di fatti di violenza in occasione della manifestazione. La stessa, pertanto, non ha le caratteristiche del dossier fondato su un teorema precostituito né è basato su precedenti notizie di reato, come indicate nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

Anche il Governo auspica che la manifestazione di Cosenza che si terrà nei prossimi giorni possa caratterizzarsi per la massima tranquillità, serenità e che possa svolgersi così come si è svolta a Firenze la manifestazione precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliverio, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GERARDO OLIVERIO. Desidero anzitutto esprimere la nostra più completa insoddisfazione per la risposta del Governo. Ritengo che a nessuno sfugga che il recente arresto di un gruppo di venti attivisti – come ricordava prima il collega Mancini – simpatizzanti del movimento *no global*, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso (15 novembre) a Cosenza, ha suscitato incredulità, grandi perplessità, direi in modo quasi generalizzato, nell'opinione pubblica del nostro paese.

L'accusa che viene rivolta, ed è questo il contenuto – vorrei ricordarlo al sottosegretario, onorevole Valentini – nella ordinanza di custodia cautelare, è quella di associazione sovversiva finalizzata al sovvertimento dell'ordine costituzionale e alla propaganda sovversiva. Questa è l'accusa – almeno quella resa nota in questi giorni dalla stampa – contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare. Indubbiamente occorrerà conoscere meglio le ragioni di questo provvedimento emesso dal GIP di Cosenza. Noi intendiamo anche in questa occasione ribadire il rispetto per l'autonomia della magistratura, tuttavia, allo stato,

non si può non rimanere sconcertati dal capo di imputazione relativo alla presunta associazione sovversiva.

Stando ai magistrati di Cosenza, infatti, i giovani arrestati sarebbero responsabili, non già di atti di violenza genericamente addebitati, ma dell'appartenenza ad una organizzazione sovversiva denominata – come lei ricordava – « rete meridionale del sud ribelle ». Questa organizzazione avrebbe avuto come finalità la messa in atto di azioni sovversive in occasione di incontri internazionali. A stupire sono state le modalità degli arresti ed il fatto che questi siano avvenuti – non bisogna dimenticarlo – pochi giorni dopo il grande appuntamento di Firenze.

Come è stato ampiamente rilevato, anche in quest'aula, questo appuntamento ha rappresentato una grande prova di maturità democratica, un alto momento di civiltà, di tolleranza e di confronto sui temi che la globalizzazione pone di fronte all'umanità. Non bisogna dimenticare che l'appuntamento di Firenze ha smentito le cassandre del catastrofismo dei giorni precedenti e questo grazie all'intelligente impegno delle istituzioni, a partire da quelle locali come il comune di Firenze e la regione Toscana. Si è avuta anche la collaborativa opera di diversi soggetti e sfere di responsabilità. Comunque, il movimento che a Firenze si è ritrovato ha saputo esprimere una grande prova di democrazia e di libertà, una grande prova di maturità democratica. A stupire, invece, è che uno dei principali capi d'accusa – l'associazione sovversiva, come prima si ricordava – è una norma che deriva dal codice Rocco che serviva a colpire gli avversari del regime fascista. Credo si tratti di una norma a cui non si faceva più ricorso da decenni e a cui non si è fatto ricorso nemmeno negli anni duri della cosiddetta « guerra fredda ».

La vicenda al nostro esame contempla anche un altro aspetto che suscita nell'opinione pubblica un comprensibile interrogativo. Come mai, come ricordato in precedenza dal collega Mancini, le azioni dei *no global* solo per la magistratura cosentina, a differenza di altri uffici giudiziari di altre città italiane, si sono trasformate in cospirazione politica contro lo Stato ? Come mai – se è vero com'è vero, non abbiamo motivo di dubitarne – a distanza di quasi un anno e mezzo (lei, signor sottosegretario, faceva riferimento all'aprile del 2001) dall'iniziativa della caserma dei carabinieri di Rende e dei ROS di Cosenza circa preordinati atti di violenza in corso di realizzazione, attraverso l'addebito di questi reati è scattata l'operazione da parte della procura di Cosenza ? Sono interrogativi che oggi nel nostro paese si pongono in modo largo. Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del ministro dell'interno, onorevole Pisanu, su questa vicenda e non abbiamo nessuna difficoltà a ribadirlo in quest'aula. Riteniamo, tuttavia, che sia necessario fornire al Parlamento ed al paese in termini rapidi un quadro chiaro dell'intera vicenda e di tutti gli elementi necessari per una limpida valutazione dalla quale possano emergere con altrettanta chiarezza le responsabilità.

I diritti democratici e di libertà, costituzionalmente riconosciuti, costituiscono un bene ed un valore irrinunciabile e, direi, inalienabile. È necessario preservare e custodire sempre ed in ogni modo questi valori e questi beni. Le manifestazioni pacifiche, che in questi giorni si sono moltiplicate nell'intero paese, in particolare in Calabria, hanno dimostrato la grande sensibilità della società italiana in merito a tali temi.

La città di Cosenza – lo ha ricordato prima l'onorevole Mancini – ha risposto al riguardo con grande sensibilità democratica e si interroga con turbamento sulle ragioni di questi provvedimenti che appaiono sproporzionati, specialmente in una realtà segnata dalla presenza della criminalità organizzata e che è alla ricerca di una risposta forte da parte dello Stato in ordine a tali tematiche (emerge invece una certa debolezza al riguardo). Quindici omicidi, nel corso degli ultimi quindici mesi, hanno segnato la provincia e la città di Cosenza, ma nessun responsabile è stato colpito.

Ieri in Calabria era presente la Commissione antimafia. Sono state espresse

alcune dichiarazioni da parte di autorevoli membri di questa Commissione, anche della maggioranza, sulla vicenda degli esponenti *no global*; mi aspetto che il Governo in quest'aula, anche a seguito della missione della Commissione antimafia in quella città e in quella provincia, fornisca risposte chiare, anche con riferimento agli organi dello Stato, e che vi sia anche una sollecitazione nei confronti dell'amministrazione della giustizia, perché si possa, con forza e decisione, contribuire a debellare questo grave fenomeno.

La città di Cosenza, in questi giorni, ha aperto le sue porte al dialogo per far prevalere le ragioni del diritto, della tolleranza e del confronto civile e democratico. Chiediamo al Governo non un auspicio, onorevole Valentino, ma un impegno coerente, anche in termini di garanzie per lo svolgimento democratico delle manifestazioni del libero pensiero, a partire dalla manifestazione di sabato, con riferimento alla quale le forze democratiche, l'amministrazione comunale, il sindaco della città di Cosenza, la chiesa (attraverso l'autorevole parola e l'intervento del vescovo) si stanno impegnando con grande lena, passione ed intelligenza.

Chiediamo che anche a Cosenza, come è stato a Firenze nei giorni scorsi, l'opera intelligente delle forze democratiche possa segnare un'altra pagina di tolleranza e di affermazione dei diritti. Cosenza, città di grandi tradizioni democratiche, in questi anni, grazie al buon governo delle forze democratiche realizzato sotto la guida del compianto onorevole Mancini, ha contribuito a dare un colpo decisivo a quelle forze che, negli anni ottanta, avevano scritto una pagina buia e avevano contribuito a determinare quell'*humus* nel quale si erano fatte spazio vicende negative, come quella del crack della cassa di risparmio o dell'intreccio tra criminalità organizzata e politica. Noi riteniamo che, proprio affermando i valori alti del diritto, in primo luogo del diritto alla libertà di manifestare e di organizzarsi per esprimere le proprie idee, proprio attraverso questo impegno, si possa mantenere alta questa tradizione e, soprattutto, tenere aperta una prospettiva di sviluppo e di crescita democratica del nostro paese.

In questo senso ognuno deve fare la propria parte ed, in primo luogo, la deve fare il Governo del paese.

(Interventi a favore delle popolazioni pugliesi colpite dal terremoto – nn. 2-00530, 2-00538 e 2-00542)

PRESIDENTE. Avverto che le interpellanze Di Gioia n. 2-00530, Violante n. 2-00538 e Castagnetti n. 2-00542), che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente *(vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti sezione 13)*

L'onorevole Folena ha facoltà di illustrare le interpellanze Di Gioia n. 2-00530 e Violante n. 2-00538, di cui è cofirmatario.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustrerò congiuntamente l'interpellanza presentata dal collega Di Gioia, che ho sottoscritto, e quella Violante, sottoscritta anche dall'onorevole Bonito, che trattano lo stesso argomento. Anche l'onorevole Sinisi ha presentato analoga interpellanza. L'onorevole Di Gioia risponderà anche per il mio gruppo alle sue osservazioni.

Noi abbiamo presentato questa interpellanza quando, cinque giorni dopo l'emanazione del decreto-legge dopo il terremoto del 31 ottobre scorso, abbiamo constatato che quella che appariva in un primo momento una dimenticanza clamorosa, in un decreto-legge che parlava soltanto di Molise e Sicilia, non aveva ancora incontrato una correzione. È una disattenzione sinceramente incomprensibile ! So che poi si è corso parzialmente ai ripari, come lei dirà – dirò poi perché uso l'espressione « parzialmente ai ripari ».

Dicevo incomprensibile perché fin dalle prime ore di quelle tragiche giornate, anche se l'attenzione e l'angoscia di tutti erano rivolte a San Giuliano di Puglia, dove l'opera straordinaria dei vigili del fuoco nel recupero dei bambini sotto le macerie ha tenuto col fiato sospeso l'intero

paese e dove la tragedia ha assunto proporzioni materiali in termini di vittime, e vorrei dire, anche in termini morali realmente impressionante.

Tuttavia, fin dalle prime era chiaro che nel comune di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, vi era una situazione gravissima. Si può dire, a 15 giorni di distanza dal sisma, che Casalnuovo, dopo il comune di San Giuliano di Puglia, è il comune più colpito dal sisma.

I sismi non si fermano ai confini delle regioni: era già successo all'epoca del terremoto dell'Umbria e delle Marche. Cinque giorni dopo il terremoto nelle Marche, quella regione aveva già ha approvato una legge regionale per la ricostruzione.

Una settimana dopo il terremoto i comuni della provincia di Foggia erano sostanzialmente privi di un riconoscimento dal punto di vista istituzionale e legislativo.

Signor rappresentante del Governo, dico ciò non soltanto con rispetto, ma con straordinario apprezzamento per il lavoro svolto non soltanto dal sindaco di quel comune dagli altri sindaci dei comuni colpiti, ma anche dal viceprefetto Fasano, che è sul posto da molti giorni, dai vigili del fuoco, dai volontari che hanno operato e dalla protezione civile.

Alla luce di questo, come è possibile che la protezione civile che è fisicamente presente in quelle località, non abbia segnalato o non sia stata raccolta in sede governativa tutta la serie di elementi utile ad avere un intervento pianificato e che riguardasse l'intera area del terremoto ?

In quelle giornate abbiamo avuto oltre 600 sfollati nella provincia di Foggia, una parte dei quali hanno trovato poi sistemazione in case di parenti o in altre località, ma una parte sono ancora nelle tendopoli.

L'onorevole Di Gioia sin dalle prime ore, ed io personalmente sabato scorso, siamo stati sul posto con il sindaco di Casalnuovo e con i sindaci degli altri comuni per verificare la quantità di danni e di problemi che vi sono. I dati che ho in mio possesso risalgono a qualche giorno fa: probabilmente lei avrà dati più aggiornati e questi ci raccontano di 1466 edifici che hanno subìto danni in 26 comuni della provincia di Foggia. In questi comuni, alcuni del subappennino, si registrano danni più rilevanti, nel senso che alcune case dovranno essere demolite. Nel comune di Casalnuovo, per esempio, la situazione è impressionante: l'intero centro storico è sostanzialmente inagibile.

Ma ci sono città – l'onorevole Di Gioia lo sa meglio di me – come Lucera, San Severo, Torremaggiore (in parte) ed altri comuni, che hanno subito danni molto consistenti: 288 abitazioni a Lucera, 145 a San Severo, almeno sino a qualche giorno fa (i dati sono in crescita, perché gli accertamenti sono in corso). Sappiamo che, per iniziativa del Consiglio dei ministri, gli interventi riguarderanno anche i comuni della provincia di Foggia: ci mancherebbe altro ! Devo dire che ci ha colpito l'afasia, la scarsa attenzione e lo scarso impegno con cui il presidente della regione, Fitto, ha rappresentato queste popolazioni. Era lui che doveva far sentire per primo la sua voce nei confronti del Governo nazionale !

Per ciò che riguarda la sospensione del pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia l'altro giorno ha emanato un decreto che riguarda solo alcuni comuni della provincia di Campobasso. Il direttore della protezione civile Bertolaso ci ha detto (a voce) che presto verrà emanato un nuovo decreto, che sarà parametrato in rapporto all'incidenza del terremoto e cioè al grado della scala Mercalli; al momento però non vi è alcuna certezza per le popolazioni della Capitanata, che si trovano a dover pagare i contributi senza sapere se poi potranno recuperare questi soldi.

Ma la questione della sospensione del versamento dei contributi è importante anche perché è il primo atto – come ci dimostra l'esperienza dei precedenti terremoti – sulla base del quale si definisce effettivamente l'area del terremoto e, quindi, l'area che sarà oggetto degli interventi per la ricostruzione. Voglio far presente che mentre il Molise per le sue piccole dimensioni e per la quantità di comuni della provincia di Campobasso

interessati dal sisma si è già attivato presso il presidente Prodi e la Commissione europea per accedere al fondo riservato ai paesi colpiti da calamità – quello che è stato, per esempio, utilizzato dalla Germania dopo l'alluvione dell'agosto scorso –, la regione Puglia, che ha un numero molto limitato di comuni interessati in rapporto al complesso della popolazione pugliese, potrà o non potrà accedere a questi fondi? Come intendiamo coordinare questi aiuti? Vogliamo forse mettere gli abitanti della provincia di Foggia contro quelli del Molise, magari, un domani, invitandoli a stabilirsi in Molise? Al posto loro, se queste devono essere le condizioni... Se sono già terremotato, ma sono anche sfortunato perché sono terremotato in Puglia, me ne vado anch'io in Molise, se è l'unico modo per ricevere fondi per la ricostruzione!

Concludendo, vorrei che si mettesse mano al tema dell'esiguità dei fondi: 50 milioni di euro, nel primo decreto, sono chiaramente del tutto insufficienti anche per le prime emergenze. I comuni della provincia di Foggia si sono caricati di spese per far fronte alle emergenze senza avere alcuna certezza. Apro e chiudo una parentesi: il comune di Apricena, anch'essa interessata dal terremoto, per l'alluvione del settembre scorso non ha ancora recuperato i fondi che ha già impegnato nei soccorsi, perché il decreto non è stato ancora firmato.

Il timore di tutti questi comuni è quello di trovarsi in una situazione di grande difficoltà e questo problema è ancora più grande se riferito al fatto che nella legge finanziaria non c'è una lira per il terremoto. Questo non è un problema che riguarda solo i comuni pugliesi. Il collega Ruta e il collega Crucianelli l'hanno detto, durante l'esame della legge finanziaria, ed hanno presentato emendamenti che sono stati bocciati. Io approfitto della sua presenza, sottosegretario Ventucci, per chiedere che il Governo, durante l'esame della legge finanziaria al Senato, accolga le proposte dei colleghi Ruta e Crucianelli avanzate in prima lettura alla Camera, stabilendo stanziamenti adeguati – l'onorevole Ruta ha parlato di 900 milioni di euro in tre anni – che riguardino il complesso dei comuni, affinché su questa base vi possa essere un'iniziativa congiunta tra le due regioni, le due province e tutti i comuni interessati per definire alla pari modalità di ricostruzione.

Sia chiaro che, se qualcuno pensa che la ricostruzione possa avvenire passando sopra ai sindaci o passando sopra alla responsabilità delle comunità locali, si sbaglia di grosso. Noi vigileremo e lavoreremo affinché il movimento dei sindaci e delle comunità locali diventi protagonista di un processo di ricostruzione e di sviluppo di zone che sono, purtroppo, assai svantaggiate.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi ha facoltà di illustrare l'interpellanza Castagnetti n. 2-00542, di cui è cofirmatario.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi rivolgo al rappresentante del Governo: per quanto riguarda l'illustrazione, mi rifaccio all'intervento dell'onorevole Folena; per il resto, mi riservo di intervenire in sede di replica per l'interpellanza Castagnetti n. 2-00542, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Grazie per l'economia del suo intervento.

Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a seguito del sisma del 31 ottobre 2002 che ha interessato la provincia di Campobasso e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche alcuni comuni della provincia di Foggia risultano essere stati danneggiati, tanto che il Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2002, ha deliberato l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza anche a quei territori – lo ripeto –, l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza anche a quei territori, e non a quelle che sono le provvidenze immediate dell'evento calamitoso.